

N.23718R.G.N.R.

N.757/21R.Tribunale

Sentenza

n.1483/2023 depositata il

31.08.2023

TRIBUNALE DI PESCARA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara –in composizione monocratica, dott.ssa Marina VALENTE alla pubblica udienza del 15 giugno 2023 ha emesso la seguente


SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

XXXXXXXXXXXXXXXX

LIBERO-ASSENTE

Assistito e difeso di fiducia dagli avv.ti XXXXXXXXXXXX del Foro di Pescara;



IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 589 bis c.p. perché per colpa, consistita in imperizia, in poidenza, negligenza e violazione delle norme sulla circolazione stradale —am. 158 c.d.s. -, ed in particolare perché,effettuando il parcheggio del proprio autocarro XXXXXXXXXXXXlungo la via circonvallazione [XXXXXX] all'altezza del civico [XXXX] in zona con divieto di sosta con due pneumatici sul marciapiede e due sulla sede stradale, occupando in tal modo sia il marciapiede che la strada, costituendo ostacolo alla circolazione, cagionava il decesso di XXXXXXXXXXXX, il quale alla guida dello scooter elettrico per invalidi veniva in collisione con l'autocarro parcheggiato, riportando lesioni gravissime dalle quali derivava la morte.



con l'intervento della parte civile:XXXXXXXXXX

con l'intervento del responsabile civile :

con l'intervento del P.M., dott.ssa Di Massimo

IMPUTATO

Come da foglio allegato

Conclusioni delle parti:

come da verbale di udienza dell 8 maggio 2023

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Si procede nei confronti di xxxxxxxxxxxx in ordine al reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 23 settembre 2021 è stato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.


Nel corso di più udienze sono stati sentiti i testi indicati dalle parti ed è stata acquisita varia documentazione.

Dichiarata chiusa l'istruttoria e dichiarati utilizzabili tutti gli atti e i verbali inseriti nel fascicolo per il dibattimento, le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell 8 maggio 2023 e il Giudice all'udienza del 15 giugno 2023, in assenza di repliche, ha dato lettura del dispositivo, più oltre riprodotto.

ossia, in pratica che la violazione del divieto sia stata la causa dell'incidente.

L'acclarato ingombro minimo dell'autocarro in fermata non ha ostacolato la speditezza della circolazione— per come si ricava, agevolmente, dalla semplice visione della fotografia n.6 allegata alla relazione del sinistro redatta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di 

Piuttosto, deve essere a questo punto presa in considerazione la condotta della vittima.

Questi si trovava a percorrere via della  a bordo di un ausilio medico — mezzo, questo, che per il Codice della Strada può circolare solo nelle zone riservate ai pedoni: marciapiedi, banchine, e, qualora, questi manchino, siano ingombri, interrotti e/o insufficienti, deve circolare sul margine destro della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli.

Le condizioni ambientali erano buone: assenza di pioggia e buona visibilità.

Dagli accertamenti peritali è emerso che prima dell'impatto, la vittima ha percorso circa 22 metri di strada rettilinea che gli consentiva di poter scorgere con largo anticipo temporale l'autocarro fermo in sosta vietatae, dunque, di potersi fermare e/o superarlo agevolmente a sinistra rimanendo nella propria corsia di marcia.

Insomma, se la vittima non ha rilevato la presenza dell'autocarro, ciò è accaduto per evidente disattenzione, disattenzione che sussiste anche nell'ipotesi in cui la vittima sia stato accecato dal sole, atteso che in tale situazione la vittima era tenuta ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno di impedimento della visibilità.

Dunque, appare evidente che l'evento letale si è verificato a causa della guida imprudente della vittima, atteso che, a prescindere dall'effettivo ingombro dell'autocarro in fermata, che come già osservato, occupava in quel momento una porzione minima della carreggiata percorsa dalla vittima, il sig. xxxxxxxxx avrebbe dovuto e potuto compiere una manovra di sorpasso in sicurezza e/o di arresto della marcia in attesa di superare il fenomeno impeditivo della visibilità.

Alla luce delle superiori considerazioni può agevolmente ritenersi che la responsabilità dell'accaduto sia da ascrivere esclusivamente alla condotta negligente ed imprudente della vittima e, conseguentemente, l'imputato va mandato assolto dal reato ascritto gli con la formula di cui al dispositivo che segue.

La presente motivazione viene resa nel termine di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

Xxxxxxxx dal reato ascritto gli per non averlo commesso. Fissa giorni 90 per la motivazione.

Pescara, li 15 giugno 2023

Massima: con riferimento a qualsiasi tipo di divieto di sosta, si può affermare che, in caso di incidente, la responsabilità del conducente che ha lasciato il veicolo in sosta vietata è ipotizzabile solo se il veicolo costituiva effettivamente pericolo o intralcio per la circolazione. È necessario cioè che esista un nesso di causalità diretta tra la violazione del divieto di sosta e l'incidente accaduto, ossia, in pratica che la violazione del divieto sia stata la causa dell'incidente.